CENTRO RICREATIVO ANTEAS
"G. B. VALENTE"
SAN BELLINO (RO)
Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Costituzione e durata

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Anteas G. B. Valente", in forma d'Associazione non riconosciuta. Essa è promossa dall'Anteas Regionale del Veneto

2. L'Associazione ha sede Piazza G. Tasso 3/A – San Bellino (RO)

3. La durata è illimitata e la sua struttura è democratica

Articolo 2
Statuto

L'Associazione "Anteas" è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della *DGR* del Veneto numero 2652 del 10/10/2001, del Decreto Legislativo numero 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Articolo 3
Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, culturale e civile.

Articolo 4
Attività principali

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si propone di:
   - Predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;

   - Sostenere l'attività di propri associati attraverso iniziative di natura formativa e culturale-ricreativa, per assicurare agli aderenti momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;

   - Incentivare l'organizzazione di iniziative per raccogliere fondi a fini di autofinanziamento;

- Favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze, il collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;

- Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, altre associazioni, scuole e altro.

Articolo 5
Attività complementari

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali, l'Associazione può svolgere attività complementari.

   In particolare per gli associati potrà, ai sensi dell'articolo 31 – comma 3 – della legge 383/2000, organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché attività turistiche e ricettive per i propri associati, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale.

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

TITOLO SECONDO – ADERENTI

Articolo 6
Adesione

1. Sono aderenti all'Associazione, oltre a quelle che sottoscrivono il presente statuto, tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo.

2. L'adesione comporta il versamento di una quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

3. Nella domanda di ammissione l'aspirante associato o associazione che intendono aderire dichiarano di accettare senza riserve il contenuto dello statuto e definisce gli eventuali beni di sua proprietà messi a disposizione dell'Associazione stessa. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. Gli aderenti dell'Anteas Servizi cessano di appartenervi per:
   a) recesso volontario;

   b) estinzione;

   c) non aver effettuato il versamento della quota associativa entro la durata di approvazione del bilancio consuntivo;

   d) indegnità deliberata dall'Assemblea, con voto segreto dei 2/3 (due terzi) dei presenti, dopo averne ascoltato le giustificazioni

Tutte le prestazioni fornite dagli enti aderenti sono a titolo gratuito.

TITOLO TERZO – ORGANI

Articolo 7
Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
   a) l'Assemblea degli aderenti;

   b) il Consiglio Direttivo;

   c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

   d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 8
Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea degli aderenti è costituita da tutti i Presidenti delle Associazioni aderenti, o da loro delegati per iscritto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 9
Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce, almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, mediante comunicazione scritta.

   La comunicazione deve essere spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro dei soci e in regola con la quota associativa e dovrà pervenire ai destinatari almeno otto giorni prima della data della riunione.

2. La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea potrà essere convocata anche su domandata motivata e firmata da almeno un quinto dei soci.

Articolo 10
Oggetto delle delibere Assembleari

1. L'Assemblea:
   a) provvedere alla nomina di:
      - Consiglio Direttivo;
      - Collegio dei Revisori dei Conti.

   b) approvare i bilanci consuntivo e preventivo;

   c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

   d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. In caso di recesso o decesso di un consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione.

2. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente. Può nominare un Vicepresidente e un Segretario.

3. Le cariche sociali sono gratuite.

4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta di almeno il 20% dei soci, comunque più volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

7. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 13
Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

3. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

5. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.

6. solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

8. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

9. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10. Egli può delegare ai componenti il Consiglio Direttivo determinanti e specifici poteri.

Articolo 14
Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 15
Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.

Articolo 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea.

   Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Collegio deve riunirsi a tele scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Consiglio durano in carica 4 (quattro) anni.

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro dei verbali delle loro riunioni, possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, e i Revisori non soci partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci.

4. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri; danno pareri sui bilanci, e controllano il regolare funzionamento dell'Associazione.

TITOLO QUARTO – PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Articolo 17
Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito:
   a) Dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

   b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
   a) Quote o contributi degli associati;

   b) Eredità, donazioni e legati;

   c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

   d) Contributi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali;

   e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

   f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o a agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

   g) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;

   h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

   i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 18
Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 19
Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Gli aderenti che svolgono attività in regime di convenzione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo.

3. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 20
Bilancio

1. Gli esercizi dell'Associazione aprono il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono disposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

3. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione.

4. I soci, riuniti in Assemblea, approvano il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio successivo a quello di spettanza e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre.

Articolo 21
Avanzi di gestione

1. All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22
Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi, in prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aderenti.

Articolo 23
Scioglimento

1. In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, dopo la liquidazione, a finalità di utilità sociale.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 24
Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 25
Consorzi/coordinamenti

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.